

Dopo le sentenze che affermano la validità del Ccnl del 2008, la Fiom sospende la presentazione dei ricorsi

Riprendiamo il confronto

I primi 9 pronunciamenti dei Tribunali di Torino e di Modena confermano la **piena validità del Ccnl del 20 gennaio 2008** fino alla scadenza naturale della sua efficacia, sottoscritto unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali e approvato con referendum dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici, e ciò nonostante la sottoscrizione del Ccnl separato del 2009.

È un primo importante successo della Fiom-Cgil contro il tentativo, insito negli accordi separati, di limitare e impedire l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale.

Sono infatti state condannate per **attività antisindacale** la **Bulloneria Barge** di Borgaro, le aziende **Emmegi, Maserati, Rossi, Glem gas, Ferrari, Case New Holland** e **Titan Italia** di Modena per:

- "aver negato la perdurante applicazione del Ccnl 20 gennaio 2008, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, applicando l'accordo 'separato' del 15 ottobre 2009 ai lavoratori iscritti alla Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato";

- "aver richiesto ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato il versamento della contribuzione straordinaria in favore di Fim e Uilm per il Ccnl separato del 2009 senza informare gli stessi della contemporanea applicazione in azienda del Ccnl del 20 gennaio 2008".

Un'ulteriore importantissima sentenza del Tribunale di Torino nei confronti della **Tyco Electronics Amp Italia**, nel riconfermare la validità del Ccnl del 2008, **impone all'azienda di continuare a erogare gli aumenti salariali in atto a tutti i lavoratori, quale condizione di miglior favore. La non erogazione costituirebbe comportamento antisindacale e discriminatorio e in ogni caso violazione dell'articolo 36 della Costituzione.**

I Tribunali di Modena e di Torino, in applicazione delle leggi del nostro paese, hanno, quindi, ordinato l'applicazione del Ccnl 2008 ai lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che, solo dopo una completa informazione, non manifestino adesione al Ccnl del 2009.

Le norme peggiorative e le deroghe previste dall'accordo separato 2009, quindi,

continua a pagina 2

Contratto nazionale di lavoro
addetti all'industria metalmeccanica privata
e alla installazione di impianti

20 GENNAIO 2008



Sospendiamo la presentazione di altre cause e chiediamo a Federmeccanica, Fim e Uilm un confronto su rappresentanza e democrazia

Le sentenze finora hanno confermato ciò che sosteniamo da tempo: il Contratto nazionale del 2008 è ancora in vigore.

Inoltre, la sentenza del 26 aprile del Tribunale di Torino mette a tacere anche chi ipotizzava che ai lavoratori potessero essere sottratti gli aumenti in corso.

L'obiettivo della Fiom è quello di riconquistare un Contratto nazionale unitario che sia approvato dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici. A tal fine abbiamo deciso di sospendere la presentazione di ulteriori cause per chiedere a Federmeccanica e a Fim e Uilm di aprire un confronto per raggiungere un accordo sulla rappresentanza e sulla validazione democratica delle intese, con l'obiettivo di impedire la pratica degli accordi separati.

Si rafforza, inoltre, la necessità di presentare la piattaforma per il rinnovo del Contratto.



FIOM-CGIL

Le sentenze dei tribunali di Torino e Modena

18 aprile. Il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso della Fiom, "dichiara l'**antisindacalità** della condotta posta in essere da **BULLONERIA BARGE spa**, consistita nell'aver negato la perdurante operatività del CCNL 20 gennaio 2008 nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom, nonché nell'aver indotto i lavoratori non iscritti al sindacato a ritenere non più applicabile il predetto Ccnl", e ordina all'azienda di cessare tale comportamento.

22 aprile. Il Tribunale di Modena, accogliendo i ricorsi della Fiom nei confronti delle aziende **Emmegi spa, Maserati spa, Rossi spa, Glem Gas spa, Ferrari spa, Case New Holland Italia spa, Titan Italia spa**, "dichiara l'**antisindacalità** del comportamento delle società convenute consistente nell'aver negato la perdurante applicazione del Ccnl 20.1.08, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, applicando l'Accordo 'separato' del 15.10.09 ai lavoratori iscritti alla Fiom ed ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, non previamente informati della contemporanea vigenza ed applicazione dei due contratti collettivi"; ordina alle aziende la cessazione di tale comportamento, dichiara l'antisindacalità della richiesta ai non iscritti della quota-contratto in favore di Fim e Uilm omettendo di informare riguardo la contemporanea applicazione del Ccnl 2008.

26 aprile. Il Tribunale di Torino, accogliendo il ricorso della Fiom, "dichiara **antisindacale** il comportamento tenuto da **Tyco Electronics Amp Italia srl**, consistito nell'aver sottaciuto e di fatto negato la perdurante operatività del Ccnl 20 gennaio 2008, quantomeno in riferimento agli iscritti Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, indotti a ritenere non più applicabile tale Ccnl e non informati della possibilità di eventualmente richiederne l'applicazione", ordina all'azienda di cessare tale condotta "**senza che ciò comporti alcuna conseguenza in ordine ai trattamenti economici di miglior favore erogati e attualmente in atti**". ●

I testi integrali delle sentenze sono riportati integralmente sul sito www.fiom.cgil.it, nell'area "No all'accordo separato"

continua dalla prima pagina

potranno essere applicate solo agli iscritti alla Fim e alla Uilm (derogabilità del Ccnl su tutte le materie, peggioramento dei diritti per i lavoratori assunti a tempo determinato, introduzione di clausole elastiche e flessibili per l'orario delle lavoratrici e lavoratori part time).

Di fronte a tali pronunciamenti **la Fiom ribadisce la necessità di giungere alla definizione di un Contratto nazionale condiviso tra tutte le parti e con il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. La Fiom propone a Fim, Uilm e Federmeccanica, quale questione prioritaria, di definire regole cogenti sulla rappresentanza e sulla democrazia capaci di impedire la pratica degli accordi separati.** ●



Gli aumenti non si toccano

Nella sentenza del 26 aprile scorso, al capitolo "Sulla rimozione degli effetti", il Tribunale di Torino stabilisce che la dovuta applicazione del Ccnl 2008 "**non comporta però né facoltà per l'azienda di recuperare i miglioramenti salariali erogati in correlazione con il Ccnl 2009 né di disporre la sospensione per il futuro degli stessi**". "Sia l'una che l'altra condotta – prosegue la sentenza – **costituirebbero infatti grave violazione del dovere di non discriminazione, esplicitamente sancito dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori (...)**" E, in ogni caso, **violazione dell'art. 36 della Costituzione.**

Articolo 16 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970)

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15 ("Atti discriminatori", ndr). Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.